

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**  
**ai sensi del D.Lgs. 231/01**

**PARTE SPECIALE 11**

**DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2016*

*Il documento se scaricato dal sito istituzionale o dalla rete aziendale è in distribuzione non controllata.  
Prima dell'utilizzo verificare che lo stato di revisione sia quello vigente.*

*Il presente documento è di proprietà della TOTO S.p.A. Costruzioni Generali  
Ogni sua riproduzione totale o anche soltanto parziale è vietata*

1	03/12/15	Recepimento variazioni della struttura organizzativa aziendale Richiamo testo D.Lgs. 231/2001	 S. Ricci [PODV]	 A. Toto [ADE]	 A. Toto [PCDA]
0	28/02/12	Emissione	F.to S. Ricci S. Ricci [PODV]	F.to A. Toto A. Toto [ADE]	F.to A. Toto A. Toto [PCDA]
<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>REDIGE</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>APPROVA</b>
<b>STATO DELLE REVISIONI</b>			<b>ITER DI EMISSIONE</b>		

**INDICE**

1.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 11 .....	3
2.	I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	3
2.1.	ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (art. 416 c.p.) .....	4
2.2.	ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (art. 416-bis c.p.) .....	4
2.3.	ELEMENTO SPECIALIZZANTE DELLA TRANSAZIONALITÀ.....	5
2.4.	ELEMENTO MOLTIPLICATORE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE .....	6
3.	PROCESSI SENSIBILI .....	7
4.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI .....	8
4.1.	IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE .....	8
4.2.	IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE .....	8
4.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	9
5.	PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	10
6.	I CONTROLLI DELL'O.d.V. ....	10
7.	TESTO DELL'ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001.....	10

## 1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 11

La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di Toto S.p.A. nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili.

L'obiettivo della Parte Speciale 11 è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01.

## 2. I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato di criminalità organizzata previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa.

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009 n. 94.

- ✚ art. 416 c.p. (*Associazione per delinquere*), quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, la norma punisce coloro che promuovono o costituiscono o organizzano l'associazione.
- ✚ art. 416-bis c.p. (*Associazione di tipo mafioso*), la norma punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
- ✚ art. 416-ter c.p. (*Scambio elettorale politico-mafioso*), la norma punisce chiunque ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.
- ✚ art. 630 c.p. (*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*), la norma punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- ✚ art. 74 del D.P.R. n. 309/90 (*Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti inerenti la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, la norma punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.
- ✚ art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p. (*Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo*), la norma punisce chiunque fabbrica, introduce nello Stato, mette in vendita, cede, detiene e porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi e altri strumenti di offesa alla persona salvo che si tratti di armi e strumenti per i quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, è esclusa l'attitudine a recare offesa alla persona.

Da un'analisi preliminare è emersa l'quanto remota possibilità dell'applicabilità, a carico

della Società, delle fattispecie di reato di cui all'art. 416-ter e all'art. 630 del c.p., all'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 ed all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.

Nella presente Sezione sono, pertanto, analizzate le due fattispecie di reato di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 che, previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p., sono ritenute *prima facie* rilevanti per la Società e per le quali si fornisce di seguito una breve descrizione.

### **2.1. ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (art. 416 c.p.)**

Il reato di associazione per delinquere è stato concepito dal legislatore come reato di pericolo per l'ordine pubblico; si concretizza e si qualifica nella formazione di un accordo stabile tra tre o più persone, diretto alla commissione di una indeterminata serie di delitti, in funzione dei quali è posta in essere una struttura organizzativa articolata in rapporto alle peculiarità concrete dell'oggetto criminoso dell'accordo.

Il reato associativo si caratterizza, quindi, per tre elementi fondamentali costituiti da:

- ✦ un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- ✦ l'indeterminatezza del programma criminoso;
- ✦ l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

La sua realizzazione, e la conseguente applicabilità della sanzione penale, prescinde dalla concreta consumazione anche di uno solo dei reati riconducibili all'attuazione concreta dell'accordo.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, il reato essendo "comune" può essere commesso da chiunque; la norma prende in considerazione diverse figure a cui corrispondono diversi ruoli nell'organizzazione criminosa.

La norma punisce sia i c.d. "promotori" ovvero coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione sia i c.d. "capi" ovvero coloro che, da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, regolano l'attività collettiva ed, ancora, seppur con pene inferiori, tutti coloro che, da una posizione di subordine, partecipano all'associazione.

Ai fini della configurabilità del delitto associativo qui esaminato non è richiesto il dolo specifico, che consisterebbe nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e a farla raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione.

Nell'associazione per delinquere è, pertanto, configurabile anche il c.d. "concorso esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

### **2.2. ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (art. 416-bis c.p.)**

Il reato è comune e può, pertanto, essere commesso da chiunque faccia parte di una associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni,

appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La partecipazione al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso è costituita dal contributo che l'agente dà, con il proprio operato ed il proprio apporto – qualunque ne sia il contenuto e la natura, ed indipendentemente dal ruolo e dai compiti che egli svolge o si è impegnato a svolgere – alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione così come sopra descritti.

Ne consegue che il requisito del ricorso alla forza di intimidazione, non costituisce una modalità della condotta tipica di partecipazione, ma un elemento strumentale rispetto all'attuazione dei fini alternativamente indicati dalla norma, non essendo necessario che ciascuno degli associati usi in modo esplicito, ed in concreto, mezzi violenti o di intimidazione perché si realizzi la condotta di partecipazione sanzionata dall'art. 416-bis c.p.

Le disposizioni previste dalla norma per le associazioni di tipo mafioso si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi analoghi a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

La condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis c.p., è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'associazione: in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione.

Nel delitto di cui all'art. 416-bis c.p., l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare ad un'associazione di tipo mafioso, con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di esser disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale, con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa.

Nell'associazione di tipo mafioso è, tuttavia, configurabile anche il c.d. "concorso esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

### **2.3. ELEMENTO SPECIALIZZANTE DELLA TRANSAZIONALITÀ**

Entrambi i reati descritti ai paragrafi precedenti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 146/06 si considera "transnazionale" il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- ⌘ sia commesso in più di uno Stato;
- ⌘ ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ⌘ ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale

- organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ▣ ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

#### **2.4. ELEMENTO MOLTIPLICATORE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

Le fattispecie di reato introdotte dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01 non sono accomunate, così come prevalentemente è avvenuto per le altre fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01, dall'obiettivo di tutela di un determinato bene giuridico da particolari forme di offesa: il collante delle fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter è, infatti, di tipo essenzialmente empirico - criminologico, essendo tali delitti diretti a contrastare attività criminose particolarmente gravi normalmente appannaggio delle grandi organizzazioni criminali e frequentemente strumentali alla loro stessa esistenza.

Nella prospettiva di lotta alla criminalità organizzata sono ricompresi sia alcuni importanti reati-fine (traffico di sostanze stupefacenti, fabbricazione e commercio di armi, sequestro di persone a scopo di estorsione), sia i due principali reati-mezzo codicistici ovvero le condotte associative in senso stretto tipizzate dagli artt. 416 e 416-bis c.p.

Il richiamo a tali due fattispecie incriminatrici - ovvero, l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) - potrebbe determinare effetti di estensione delle ipotesi tipiche di responsabilità dell'ente molto più ampie rispetto alle condotte specifiche espressamente previste dal D.Lgs. 231/01:

- ▣ In primo luogo, il riconoscimento dell'esistenza di un vincolo associativo criminoso potrebbe, infatti, costituire il presupposto su cui fondare la responsabilità dell'ente in relazione ad attività delittuose che non sono annoverate nel catalogo legislativo tipico dei reati presupposto; attraverso la contestazione del reato-mezzo associativo potrebbe essere "sostanzialmente" addebitata alla persona giuridica la commissione di qualsiasi reato-fine che solo sia qualificato come delitto doloso.

Il delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora sia accertata una frode fiscale realizzata attraverso l'accordo tra gli amministratori di tre o più società commerciali ovvero tra un amministratore societario, un commercialista e un pubblico ufficiale, non potendosi escludere che, ricorrendo i generali presupposti imputativi della responsabilità *ex crimine* all'ente, alla persona giuridica che si avvantaggi di tale attività delittuosa possa essere contestata ex art. 24-ter, comma 2, D.Lgs. 231/01 l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla realizzazione di reati tributari.

Il medesimo delitto potrebbe, peraltro, configurarsi anche solo attraverso eventuali "triangolazioni" illecite infragruppo potendo il fatto associativo penalmente rilevante realizzarsi tra persone giuridiche appartenenti tutte al medesimo gruppo societario.

- ▣ In secondo luogo, il discusso istituto del concorso di persone nei reati associativi ovvero il c.d. "concorso esterno" potrebbe spalancare la porta alla criminalizzazione di qualsiasi condotta "atipica" dell'ente che, pur non partecipando al vincolo associativo, fornisca un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione criminale, secondo il paradigma concorsuale disegnato dalla copiosa giurisprudenza sui reati associativi.

L'area di rischio potrebbe, ad esempio, individuarsi nella ricerca di ruoli di copertura necessari all'attività delittuosa perseguita dall'organizzazione criminale in quanto la copertura è spesso ricercata all'esterno dell'organizzazione stessa.

Il reato potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora l'ente fornisca in locazione o in vendita beni e proprietà immobiliari ad un noto esponente mafioso che egli sa essere destinati - ovvero, secondo lo schema del dolo eventuale, immagina che lo siano - a decisivi investimenti dell'organizzazione nelle proprie attività criminose.

- In terzo luogo, la specifica previsione della responsabilità dell'ente in relazione ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, potrebbe attrarre nel novero dei reati presupposto una serie indefinita e indefinibile di delitti che la persona giuridica, anche fuori dal vincolo associativo, potrebbe teoricamente porre in essere operando, attraverso i suoi rappresentanti o i suoi dipendenti, con le modalità tipiche di intimidazione o con il dolo specifico di agevolazione tipizzato dalla norma in esame.

Il reato potrebbe, ad esempio, configurarsi attraverso una turbativa degli incanti, una corruzione, una truffa ai danni dello Stato, ma anche un'estorsione verso una società concorrente in una gara d'appalto al fine, ad esempio, del ritiro di un'offerta, che attraverso i suoi rappresentanti o i suoi dipendenti sia commessa dall'ente per agevolare l'attività economica di un'associazione criminale in una logica di "scambio di favori" con un noto esponente mafioso.

### 3. PROCESSI SENSIBILI

Il reato di associazione per delinquere, così come emerge dalla descrizione delle fattispecie di cui al precedente capitolo, essendo per natura da correlare con un'altra e diversa fattispecie di reato, è da analizzare in funzione delle aree di rischio che, di volta in volta, potrebbero essere coinvolte nel reato-fine per il quale il reato-mezzo dell'associazione si presume possa essere costituito.

Attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero, difatti, essere potenzialmente commessi non solo i reati che sono espressamente previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero i reati che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente, ma ogni ulteriore delitto doloso che si realizzi in forma associativa ovvero con modalità o finalità mafiose.

Le fattispecie di reato espressamente previste dal D.Lgs. 231/01 sono state analizzate ed approfondite, indipendentemente dalla circostanza per cui la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno, nelle relative Parti Speciali e, pertanto, ad esse si rimanda per ogni eventuale necessità di approfondimento specifico.

Con riferimento, invece, all'estensione potenziale della responsabilità dell'ente a qualsiasi delitto doloso per il quale sussistono i presupposti di associazione ovvero di modalità o finalità mafiosa, si rimanda alla mappatura dei rischi ed ai protocolli di comportamento di seguito esposti che, seppur formulati con riferimento a reati-fine indefiniti, sono comunque, in generale, idonei a prevenire la commissione dei reati delineati dall'art. 24-ter del Decreto.

Processi ed Attività Sensibili:

- Gestione dei rapporti istituzionali;
- Acquisizione di commesse e sviluppo di nuove iniziative;
- Acquisto, vendita o altre operazioni aventi ad oggetto beni immobili o altre utilità;
- Gestione amministrativa e contabile;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Selezione, valutazione e gestione dei fornitori;
- Stipula e gestione di contratti e ordini acquisto;
- Gestione delle commesse ed esecuzione dei lavori;

Settori Aziendali maggiormente interessati:

- # Presidente e Consiglieri di Amministrazione
- # Amministratore Delegato
- # Affari Legali e Societari
- # Risorse Umane e Organizzazione
- # Chief Financial Officer
- # Finanza Tesoreria e Risk Management
- # Pianificazione Controllo Bilancio e I.T.
- # Amministrazione
- # Project Financing – Sviluppo Immobiliare
- # Direzione Generale Italia
- # Direzione Generale Estero
- # Commerciale e Gare / Prequalifiche Italia
- # Commerciale e Gare / Prequalifiche Estero
- # Acquisti
- # Macchinari Logistica e Magazzino
- # Direzione Tecnica Centrale
- # Project Manager – Direzione Tecnica e Operativa di Cantiere

#### **4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI**

##### **4.1. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE**

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- # formale attribuzione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- # chiara descrizione delle linee di riporto;
- # conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri e ruoli attribuiti;

Le procedure devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- # separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto al quale è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- # traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
- # adeguato livello di formalizzazione.

##### **4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE**

Il sistema di deleghe e procure societarie deve rispettare i seguenti requisiti essenziali:

- # tutti coloro che intrattengono in nome e per conto di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali rapporti verso l'esterno devono essere dotati di una procura e/o di una delega formale sempre rigorosamente aggiornata;



- ⌘ l'ampiezza di ciascuna procura e/o delega va correlata alle responsabilità e ad un'adeguata posizione del procuratore / delegato nella struttura organizzativa aziendale;
- ⌘ qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore / delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere la Società nei reati di cui alla presente Parte Speciale, è causa di revoca immediata dei poteri conferiti.

#### 4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:

- ⌘ stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di criminalità organizzata;
- ⌘ stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico, dal presente Modello, dalle procedure e norme di comportamento interne;
- ⌘ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto o contatto con soggetti od organizzazioni esterni secondo criteri di massima prudenza e trasparenza, previa in ogni caso assunzione di tutte le informazioni disponibili ed utili sul conto di tali soggetti ed organizzazioni;
- ⌘ immediata segnalazione all'O.d.V. di qualsiasi soggetto correlato a TOTO S.p.A. Costruzioni Generali e di qualsiasi comportamento ad essa imputabile che destino il sospetto di una collusione con o di un coinvolgimento in attività od organizzazioni di criminalità organizzata.

Conseguentemente, è vietato:

- ⌘ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle richiamate dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01;
- ⌘ violare le regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico, nel Modello ed, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente parte speciale avuto particolare riguardo all'esigenza di prevenire il coinvolgimento di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali in comportamenti, fatti, relazioni o contatti a sfondo criminale;
- ⌘ intraprendere o proseguire rapporti o contatti di qualsiasi genere con soggetti od organizzazioni non preventivamente selezionati o non sottoposti a verifiche successive secondo apposite procedure interne, o che risultino carenti - anche per cause sopravvenute - di alcuno dei requisiti previsti a tali fini; in proposito, assume una particolare rilevanza l'eventuale inclusione di tali soggetti od organizzazioni nelle liste dei sospettati di collusione con organizzazioni criminali periodicamente aggiornate e diramate dalle competenti autorità nazionali o sovranazionali;
- ⌘ far transitare attraverso canali non ufficiali e, quindi, non tracciabili, flussi finanziari o altre utilità diretti, anche in modo frazionato, verso soggetti od organizzazioni ad elevato rischio criminale;
- ⌘ fare o accettare liberalità o pagamenti che non trovino adeguata giustificazione in un rapporto contrattuale o in altro intento legittimo adeguatamente documentato ed autorizzato.

## 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo richiede - con riferimento alle singole attività sensibili individuate all'interno di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali - l'adozione di specifici protocolli aziendali che definiscano gli standard a cui le Direzioni e le aree organizzative di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali devono, per quanto di loro competenza, conformarsi nello svolgimento delle attività aziendali.

I reati-fine che potenzialmente possono consumarsi con il reato-mezzo dell'associazione sono, tuttavia, talmente estesi da non consentire una mappatura del rischio specifica e la predisposizione di protocolli dedicati a ciascuna potenziale fattispecie delittuosa.

Nelle more di eventuali ulteriori approfondimenti relativi agli aspetti specifici della presente Parte Speciale, si ritiene che i protocolli già definiti per i processi sensibili individuati al capitolo 3 nelle altre Parti Speciali che concorrono a realizzare l'architettura complessiva del Modello siano, *prima facie*, comunque idonei a prevenire, in generale, anche i reati di criminalità organizzata.

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Società, i consulenti e i partner, e gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a:

- ▣ rispettare i principi generali di comportamento espressi nella presente Parte Speciale, nonché i principi di riferimento che, per ciascuno dei processi sensibili individuati, sono descritti nelle altre Parti Speciali del Modello;
- ▣ informare l'O.d.V. su ogni eventuale circostanza per la quale vi sia un fondato sospetto di collusione in attività connesse ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

## 6. I CONTROLLI DELL'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale dell'O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili ai reati contro l'industria e il commercio e in materia di proprietà industriale diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'O.d.V. si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'O.d.V. viene garantita la libertà di accesso a tutte attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

## 7. TESTO DELL'ART. 24-TER DEL D.LGS. 231/2001

*Art. 24-Ter*

*Delitti di criminalità organizzata <sup>(1)</sup>*

\* \* \*

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.